

EQUITA GROUP S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2021 ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (in sostituzione, con efficacia a far data dal 1° luglio 2021, della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione e modificata, da ultimo, il 17 luglio 2019)

1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Equita Group S.p.A. (la “**Società**”) direttamente ovvero per il tramite di società controllate ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (rispettivamente, le “**Società Controllate**” e il “**Regolamento Consob Parti Correlate**”), in virtù della quotazione delle azioni ordinarie emesse dalla Società sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”).
- 1.2 La presente Procedura è adottata dalla Società in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del Codice Civile e del Regolamento Consob Parti Correlate, tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del Regolamento Consob Parti Correlate forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (la “**Comunicazione Consob**”), nonché delle previsioni contenute nel Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020, con applicazione dal 1° gennaio 2021 (di seguito, “**Codice di Corporate Governance**”).
- 1.3 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate ed alle disposizioni in materia di volta in volta vigenti.
- 1.4 La Procedura è stata approvata, previo parere degli amministratori indipendenti, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 26 luglio 2018 ed è entrata in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA. La predetta Procedura è stata successivamente modificata, da ultimo, con efficacia dal 1° luglio 2021, dal Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 13 maggio 2021, previo parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definito), tra l’altro a fini di adeguamento alle modifiche introdotte al Regolamento Consob Parti Correlate con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020.
- 1.5 Ai fini dell’individuazione delle specifiche norme del Regolamento Consob Parti Correlate applicabili si evidenzia che, al momento dell’approvazione della presente Procedura, la Società, fermi gli obblighi informativi di cui all’articolo 5 del Regolamento Consob Parti Correlate, si avvale della facoltà di cui al combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera f) e dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento Consob Parti Correlate di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come *infra* definite) la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza (come *infra* definite). Qualora e a decorrere dal momento in cui, ai sensi del Regolamento Consob Parti Correlate, la Società non potesse più qualificarsi come “*società di minori dimensioni*”, il Consiglio di Amministrazione della Società procederà all’aggiornamento della Procedura ai sensi del successivo articolo 12.1.

¹ Per “*società di minori dimensioni*” si intendono le società per le quali né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale.

“Amministratori Coinvolti nell’Operazione”: gli amministratori della Società che, rispetto a una specifica Operazione, abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza, e dal Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce.

“Amministratori Non Correlati”: gli amministratori della Società che, rispetto ad una specifica Operazione, non siano controparti dell’Operazione o Parti Correlate della controparte.

“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate” o “Comitato”: il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’articolo 6 della Procedura.

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società (ovvero le Società Controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Dirigente Preposto”: il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili della Società ai sensi dell’articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

“Indici di Rilevanza”: gli indici di rilevanza previsti dall’Allegato 3 del Regolamento Consob Parti Correlate per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

“Interessi Significativi”: ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento Consob Parti Correlate e dall’art. 3.1(f) della presente Procedura, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un’Operazione viene valutata di volta in volta in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è effettuata dall’Organo Delegato (come di seguito definito) e/o dal Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio dell’Ufficio Affari Legali e Societari, sulla base delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Consob (e nelle successive comunicazioni della Consob). Resta inteso che non si considerano

interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o le società collegate. L'Organo Delegato (come di seguito definito) e/o il Consiglio di Amministrazione potranno in ogni caso avvalersi, ai fini di tale valutazione, del parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati.

“**MAR**”: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni.

“**Operazioni con Parti Correlate**” o “**Operazioni**”: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Rientrano nella presente definizione anche le Operazioni che, per quanto compiute da Società Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima.

“**Operazioni di Importo Esiguo**”: le Operazioni con una Parte Correlata in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna Operazione:

- Euro 50.000, in ragione d'anno (laddove applicabile), qualora tale Parte Correlata sia una persona fisica;
- Euro 200.000, in ragione d'anno (laddove applicabile), qualora tale Parte Correlata sia una persona giuridica (pubblica o privata) o un'associazione non riconosciuta.

Le soglie di cui sopra si applicano altresì a più Operazioni concluse con una medesima Parte Correlata, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, che pertanto andranno considerate cumulativamente.

“**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”: le operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli Indici di Rilevanza.

“**Operazioni di Minore Rilevanza**”: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“**Operazioni Escluse**”: le operazioni escluse, in tutto o in parte, dall'applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento Consob Parti Correlate e meglio identificate al successivo art. 3 della Procedura.

“**Operazioni Ordinarie**”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“**Organo Delegato**”: il Consigliere di Amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

“**Parte Correlata**”: il soggetto, persona o entità, definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“**Presidi Equivalenti**”: i presidi indicati nel successivo articolo 7 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora, in relazione ad una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione ovvero uno o più membri del Comitato risultino correlati rispetto ad una determinata Operazione.

“**Società Controllata**”: una società controllata, anche congiuntamente, dalla Società.

“**Soci Non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

“**Stretto Familiare**”: il soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“**Testo Unico della Finanza**”: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 In conformità con quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Consob Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- (a) (i) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; e (iii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (b) alle Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza;
- (c) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (d) ferma restando l'applicazione degli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob Parti Correlate, ove applicabili;

- (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza e alle relative operazioni esecutive;
 - (ii) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (a), in materia di remunerazione degli amministratori della Società investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicabilità di tale esclusione, fermo quanto disposto dall'art. 17 MAR e dall'art. 6 del Regolamento Consob Parti Correlate, la Società è tenuta, con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, a: (i) indicare, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob Parti Correlate, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera (e); e (ii) comunicare alla Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entro il termine di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento Consob Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia un'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro, fermo restando che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà verificare tempestivamente (e comunque non oltre sette giorni di calendario) la corretta applicazione della condizione di cui alla presente lettera (e) come sopra allo stesso comunicate;
- (f) alle operazioni con o tra Società Controllate o società collegate alla Società (ove esistenti), qualora nelle suddette società non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

3.2 Nei casi di urgenza e ove ciò sia previsto dallo Statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che, in base alla legge o allo Statuto, non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse – ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza e fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 11 della presente Procedura – in deroga a quanto disposto nei successivi articoli 4 e 5, a condizione che:

- (a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze dell'Organo Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle

Operazioni stesse;

- (b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile;
 - (c) il Consiglio di Amministrazione della Società, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera (b), predisponga una relazione contenente una circostanziata e adeguata indicazione delle ragioni di urgenza. In tale ipotesi, il Collegio Sindacale della Società riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera (b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera (c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), ovvero vengano messe a disposizione mediante inclusione nel documento informativo relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob Parti Correlate e dell'articolo 11.2 della Procedura;
 - (e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 3.3 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui al successivo articolo 9.
- 3.4 La Società – entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui siano state concluse Operazioni di Maggiore Rilevanza che abbiano beneficiato di una delle ipotesi di esclusioni previste nel presente articolo – invia al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate una relazione contenente la descrizione delle Operazioni medesime e le motivazioni per le quali sia stata applicata l'esclusione.

4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E INFORMATIVA AL COMITATO

- 4.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento Consob Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera f) e dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento Consob Parti Correlate di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la procedura di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2 I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, devono preventivamente verificare, per il tramite dell'Ufficio Affari Legali e Societari, se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al registro delle Parti Correlate. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente all'Organo Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.
- 4.3 Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, l'Organo Delegato che ha ricevuto la comunicazione di cui al precedente art. 4.2 valuta, per il tramite dell'Ufficio Affari Legali e Societari e del Dirigente Preposto, tempestivamente se:
- (a) l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate ai sensi della Procedura, verificando altresì se essa rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni di Minore Rilevanza; e inoltre
 - (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui all'art. 3.
- 4.4 Nel caso in cui, in esito alle verifiche compiute ai sensi del precedente articolo 4.3, l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della presente Procedura e non sia applicabile uno o più casi di esenzione previsti dall'art. 3, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in conformità a quanto previsto al successivo art. 5. Al fine del rilascio di tale parere, al Comitato dovranno essere fornite adeguate preventive informazioni sull'Operazione oggetto di approvazione.
- 4.5 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore rilevanza, il Dirigente Preposto individua periodicamente i valori di capitalizzazione della Società, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A., e di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli Indici di Rilevanza.
- 4.6 Successivamente all'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente:
- (a) qualora la medesima sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo contiene, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, altresì le informazioni indicate al successivo art. 11.4; e

- (b) qualora la medesima sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società mette a disposizione del pubblico un documento informativo, redatto nei termini e ai sensi di cui al successivo art. 11.2.

5. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi della presente Procedura è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del codice civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza, in conformità alle procedure di seguito indicate.

5.1 Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato

5.1.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'Organo Delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del codice civile, approva le Operazioni di Minore Rilevanza, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.1.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero i soggetti individuati per i Presidi Equivalenti all'art. 7 della Procedura) rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione di Minore Rilevanza il relativo parere motivato in materia, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, a esito dell'istruttoria, siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard la documentazione predisposta dal Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione di Minore Rilevanza.

5.1.3 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia, l'Organo Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficio Affari Legali e Societari o delle funzioni aziendali di controllo, sottopone tempestivamente l'Operazione di Minore Rilevanza all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso tutte le informazioni in suo possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione di Minore Rilevanza, ai sensi della presente Procedura.

5.1.4 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, previa adeguata e preventiva verifica in merito all'indipendenza di tali esperti da parte del Comitato. L'eventuale intervento degli esperti indipendenti selezionati dal

Comitato non deve comportare per la Società, per singola operazione, una spesa superiore a Euro 10.000, salvo diverso accordo con la Società, tenuto conto della natura e della complessità dell'incarico. L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'operazione. L'esperto indipendente selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della relativa nomina, motivando le eventuali ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, e/o (ii) la Società, i soggetti che eventualmente controllano la Società medesima, le Società Controllate o sottoposte al comune controllo della Società, nonché gli amministratori delle suddette società, non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle predette relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie eventualmente sussistenti.

- 5.1.5 Qualora non sia possibile costituire il Comitato secondo i requisiti di cui al successivo articolo 6.1 (ad esempio per dimissioni di uno o più amministratori non esecutivi – che siano altresì membri del Comitato – dal Consiglio di Amministrazione o per oggettiva impossibilità di uno o più degli amministratori non esecutivi a partecipare alla riunione del Comitato), si applicano i Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 7.2. Qualora invece uno o più dei componenti del Comitato risulti correlato in relazione ad una specifica Operazione di Minore Rilevanza, si applicano i Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 7.1.
- 5.1.6 Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni di Minore Rilevanza, la Società mette a disposizione del pubblico un documento informativo, redatto nei termini e ai sensi di cui al successivo articolo 11.1.2.
- 5.1.7 In tutti i casi in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, (i) gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione devono astenersi dalla votazione sulla stessa, e (ii) i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere l'eventuale parere negativo del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione (fermo quanto previsto al precedente art. 5.1.6).

5.2 Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea

La disciplina di cui all'articolo 5.1 si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni di Minore Rilevanza che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'Assemblea dei soci.

5.3 Regime Semplificato

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Consob Parti Correlate, fintanto che la Società manterrà lo *status* di “società di minori dimensioni”, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicherà la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza di

cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2, fermo restando l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob Parti Correlate e dell'art. 11.2 della Procedura e ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza che non sia di competenza assembleare.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea e sulla stessa sia stato espresso un parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'art. 11, comma 3, del Regolamento Consob Parti Correlate e, pertanto, la stessa non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione.

6. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si compone di 3 (tre) amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendente, e si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo Delegato, anche per il tramite di un soggetto dagli stessi delegato.
- 6.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente all'Ufficio Affari Legali Societari la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire, se del caso, l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 6.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società può anche deliberare che le funzioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate siano svolte da uno degli altri comitati già costituiti al proprio interno, a condizione che vengano rispettati i requisiti di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo. I componenti il Comitato vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione del quale sono membri e la cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata decadenza dalla carica di membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.
- 6.4 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, in caso di composizione collegiale del Comitato, le decisioni dello stesso sono assunte a maggioranza.
- 6.5 Il funzionamento del Comitato viene disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.6 Le attribuzioni in materia di Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni di Minore

Rilevanza riguardanti le remunerazioni sono affidate in ogni caso al Comitato Remunerazione istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, che le assolve sulla base della Procedura.

7. PRESIDI EQUIVALENTI

7.1 Nel caso in cui (i) sia stato costituito un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in composizione collegiale secondo le regole di composizione di cui all'articolo 6.1 della Procedura e (ii) uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino correlati rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato ad esprimersi, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:

- (a) qualora uno dei tre membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti due Amministratori Non Correlati del Comitato a condizione che questi siano entrambi Amministratori Indipendenti;
- (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui alla precedente lettera 7.1(a) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato dal restante Amministratore Indipendente Non Correlato, sentito il parere del Collegio Sindacale, fermo restando, in tal caso, l'obbligo di ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale di dare notizia agli altri sindaci dell'eventuale interesse che egli abbia, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui alla precedente lettera 7.1(b) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale, fermo restando, in tal caso, l'obbligo di ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale di dare notizia agli altri sindaci dell'eventuale interesse che egli abbia, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (d) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui alla precedente lettera 7.1(c) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

7.2 Nel caso in cui non sia stato possibile costituire un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in composizione collegiale secondo le regole di composizione di cui all'articolo 6.1 della Procedura (ad esempio per dimissioni di uno o più amministratori non esecutivi – che siano altresì membri del Comitato – dal Consiglio di Amministrazione o per oggettiva impossibilità di uno o più degli amministratori non esecutivi a partecipare alla riunione del Comitato), devono essere adottati i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:

- (a) qualora vi siano due Amministratori Indipendenti, il parere previsto dalla presente Procedura è rilasciato all'unanimità da parte di tali Amministratori Indipendenti, a condizione che questi siano entrambi non correlati;

- (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui alla precedente lettera 7.2 (a) non possa trovare applicazione, il parere previsto dalla presente Procedura è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente presente, a condizione che lo stesso non sia correlato, sentito il parere del Collegio Sindacale, fermo restando, in tal caso, l'obbligo di ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale di dare notizia agli altri sindaci dell'eventuale interesse che egli abbia, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui alla precedente lettera 7.2(b) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale, fermo restando, in tal caso, l'obbligo di ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale di dare notizia agli altri sindaci dell'eventuale interesse che egli abbia, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (d) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui alla precedente lettera 7.2(c) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

8. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 8.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura.
- 8.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono di competenza dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società, che avrà cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.
- 8.3 L'Ufficio Affari Legali e Societari della Società provvede a:
 - (a) identificare le Parti Correlate della Società; e
 - (b) comunicare per iscritto a ciascun soggetto come sopra identificato l'avvenuta iscrizione nel registro delle Parti Correlate, richiedendo contestualmente al medesimo soggetto la trasmissione delle informazioni necessarie per l'identificazione degli ulteriori soggetti ad essi correlati.
- 8.4 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Affari Legali e Societari della Società qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.
- 8.5 Senza pregiudizio di quanto sopra previsto, i soggetti controllanti la Società e gli altri soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, del TUF forniscono alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

9. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI CONTROLLATE

- 9.1 Ai fini dell'applicazione della Procedura, sono Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate, le Operazioni compiute dalle Società Controllate che siano soggette all'approvazione e/o all'esame di organi o di esponenti aziendali della Società ai sensi dello statuto della Società o in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione della Società o di deleghe conferite dalla Società in base alla normativa interna. In particolare, nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, Operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, del Gruppo Equita, con Parti Correlate alla Società, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nell'articolo 5 che precede.
- 9.2 La Società riceve tempestivamente dalle Società Controllate italiane ed estere, ove esistenti, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate della Società e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Consob Parti Correlate.
- 9.3 Nei casi di cui all'art. 9.1, l'Operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'Operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'Operazione.
- 9.4 Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della controllata sia di competenza dell'Assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

10. DELIBERE QUADRO

- 10.1 Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.
- 10.2 Alle deliberazioni aventi a oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente art. 5, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera quadro.
- 10.3 Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore a un anno e si devono riferire a Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.4 L'Organo Delegato rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.
- 10.5 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo art. 11.2 se il prevedibile ammontare massimo delle

Operazioni oggetto della medesima delibera superi taluno degli Indici di Rilevanza.

- 10.6 Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo art. 11.2.

11. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Informativa periodica

- 11.1.1 L'Organo Delegato, con il supporto dei soggetti coinvolti nelle Operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Società Controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società una adeguata informativa sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente art. 10 e sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite, ivi comprese quelle che sono rientrate nelle ipotesi di esenzione di cui all'art. 3 della Procedura, precisando la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'Operazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, il procedimento valutativo, le motivazioni sottostanti, le eventuali ipotesi di esenzione applicate, nonché gli eventuali rischi per la Società e le controllate.

- 11.1.2 Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni di Minore Rilevanza, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

11.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 11.2.1 In conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 5 del Regolamento Consob Parti Correlate, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob Parti Correlate.

- 11.2.2 L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più Operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno uno degli Indici di Rilevanza. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi della Procedura.

- 11.2.3 Al documento informativo pubblicato ai sensi dei precedenti artt. 11.2.1 e 11.2.2 sono

allegati – ovvero pubblicati sul sito internet della Società – il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o dei soggetti eventualmente individuati per i Presidi Equivalenti all'art. 7 della Procedura), nonché i pareri degli esperti indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Comitato ai sensi dell'art. 5.1.4 e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta.

11.3 Informativa contabile periodica

11.3.1 In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Società fornisce informazioni nella relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria intermedia e nel bilancio annuale relativamente a:

- (a) singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

11.3.2 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Minore Rilevanza, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e sulle Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui ai precedenti articoli sono fornite al Dirigente Preposto dall'Organo Delegato, anche per il tramite dell'Ufficio Affari Legali e Societari.

11.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

11.4.1 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'Operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- (d) se l'Operazione supera o meno gli Indici di Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del precedente art. 11.2;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla

presente Procedura;

- (f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato (o del soggetto competente, in caso di applicazione di Presidi Equivalenti).

12. DISPOSIZIONI FINALI

- 12.1 Le delibere relative all'adozione e alle modifiche della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Nel caso in cui non siano presenti almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le delibere relative all'adozione e alle modifiche della Procedura sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno annuale, se procedere a una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, di eventuali modifiche legislative e regolamentari, dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società e nello *status* di "*società di minori dimensioni*".
- 12.3 Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della Procedura alle prescrizioni del Regolamento Consob Parti Correlate e alla normativa di tempo in tempo vigente, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 153 del Testo Unico della Finanza.
- 12.4 L'Ufficio Affari Legali e Societari trasmette la Procedura, unitamente all'elenco dei soggetti inclusi nel registro Parti Correlate, al Dirigente Preposto nonché alle funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (ad esempio, la Funzione di *Internal Audit* e il Collegio Sindacale della Società).
- 12.5 Il Dirigente Preposto provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informativa al pubblico e alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob Parti Correlate, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto dei termini ivi previsti.
- 12.6 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "*Corporate Governance*" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.